

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6148 del 23/11/2023
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. - Notifica generale SM1024. Notificatore Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (RSM). Autorizzazione per trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 19.05.01 destinati all'impianto HERAmbiente S.p.A., WTE di Coriano (RN)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6390 del 23/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9 c.2. - Notifica generale SM1024. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Repubblica di San Marino. Autorizzazione per trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 19.05.01 destinati all'impianto HERAmbiente S.p.A., WTE di Coriano (RN), operazione R1.

Notifica	SM1024
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Via A. di Superchio n.16, Borgo Maggiore - San Marino (RSM)
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Strada IV Gualdaria n.1, Borgo Maggiore - San Marino (RSM)
Destinatario/Impianto	Termovalorizzatore HERAmbiente S.p.A., Coriano (RN) - Via Raibano n.32
Operazione di trattamento	R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1024; Documento di Movimento SM1024; SM1024 Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1024 Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1024** per il trasporto dei seguenti rifiuti:

Codice EER	19.05.01 - frazione non compostata di rifiuti urbani e simili
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	non elencato
Quantità totale	300 Tonnellate
Numero di viaggi previsto	20
Tipo di imballaggio	Altro (scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.A., sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 31.10.2024**, in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
3. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
4. la presente Decisione non è trasferibile;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
6. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle

- spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità;
7. la garanzia finanziaria è calcolata dal notificatore sulla base della normativa sammarinese (Decreto Delegato n.44/2012 - Codice Ambientale e ss.mm.ii.) che prevede, per i rifiuti non pericolosi destinati a recupero, un coefficiente K2 pari a 520,00 €. L'importo complessivo della garanzia, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, è proposta pari a € 157.589,65.
In base al suddetto calcolo per l'importo previsto, ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, non si ritiene necessaria una garanzia supplementare;
 8. l'accettazione della garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1024, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente i trasportatori ECOLSYSTEM SRL, Via Biagio di Santolino n.100, Acquaviva (San Marino) e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL, Via Fondo Ausa n.16, Dogana (San Marino) ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e autorizzazione rilasciata dalle autorità della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1024 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica SM1024, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 34,2 e che è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.. Gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle competenti Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della

spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;

4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione HERAmbiente S.p.A. - Via Raibano n.32, Coriano (RN), deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento/recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento/recupero non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di recuperare/smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3 del medesimo Regolamento;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
10. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
13. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla notifica SM1024, ed i relativi documenti di notifica e di movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
14. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, con nota dell'U.P.A.V. Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino, Rep.n. TTR 2023/0382 U, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2023/92782 del 26.05.2023 e successiva nota di aggiornamento prot.n.

PG/2023/196989 del 20.11.2023). Il notificatore ha inoltre trasmesso la nota integrativa al dossier, acquisita al protocollo n. PG/2023/104191 del 14.06.2023 e la nota recante i rapporti di prova delle analisi condotte sul rifiuto oggetto della notifica, prot.n. PG/2023/188910 del 07.11.2023.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione sito in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.A., con sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R1).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta HERAmbiente S.p.A. nell'elenco (cosiddetta "white list") dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna, istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

È fatta salva la possibilità della scrivente Autorità competente di revocare il presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento dell'importo di € 645,57 effettuato dal Notificatore in data 06.06.2023.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.